



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL –
a cura dell'UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO - SUSANNA COSTA - IMPAGINAZIONE E INVIO: Roberto Calzolari

Anno VII n.78 maggio 2019

DOCUMENTAZIONE

PUBBLICAZIONI

**LEGISLAZIONE
ACCORDI**

**SENTENZE
QUESITI - EVENTI**

UIL ITAL SERVIZI

COLLABORIAMO

AMBIENTE

LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI

**come ricevere
INFORMAZIONI
sui SERVIZI UIL**



PER SCARICARE

NUOVO PRESIDENTE COMITATO AMMINISTRATORE FONDO VITTIME AMIANTO

Cari amici e compagni,

*il 6 maggio 2019, nell'ambito della ricostituzione del Comitato Vittime Amianto in seno all'INAIL, è stato eletto Presidente del Comitato Amministratore del Fondo Vittime Amianto **Elio Munafo', medico del Lavoro e consulente dell'ITAL**. La UIL ringrazia Elio per la competenza e la professionalità messa a disposizione dell'organizzazione negli anni, con la consapevolezza che il risultato raggiunto non può che essere motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutti noi. Siamo certi che saprà rappresentare al meglio i valori della UIL, tutelando il lavoro e i lavoratori nell'ambito di una tematica controversa, drammatica e attuale come quella dell'Amianto, e per questo gli auguriamo buon lavoro.*

La Segretaria Confederale Silvana Roseto

ROSETO: ABBIAMO BISOGNO DI PIÙ PREVENZIONE, SICUREZZA, FORMAZIONE - CONCLUSO A MILANO IL CICLOVIAGGIO #GIROLEVITESPEZZATE

È terminato oggi a Milano, con arrivo al Castello Sforzesco, il #girolevitespezzate, cicloviaggio in memoria delle vittime sul lavoro. Un percorso di oltre 1.000 km per ricordare le oltre mille vittime sul lavoro dello scorso anno, che ha voluto sensibilizzare tutto il Paese sull'importanza di una vera e propria cultura della prevenzione, con il coinvolgimento di amministrazioni locali, scuole e università.

L'iniziativa è stata co-organizzata dalla UILTEC nazionale che ha avuto la continua presenza anche della segretaria confederale Uil, Silvana Roseto. «Questa iniziativa – ha commentato Roseto – è partita simbolicamente il 28 aprile, giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, un tema che deve essere sempre ricordato in tutte le nostre attività di sindacalisti, di lavoratori e cittadini. Abbiamo bisogno di più prevenzione, più sicurezza, più formazione al fine di ridurre drasticamente gli incidenti e le morti sul lavoro.» Milano, 15 maggio 2019

ROSETO: BENE IL DECRETO, MA GOVERNO SI IMPEGNI DI PIÙ SERVE PIANO E STRATEGIA NAZIONALE SU ECONOMIA CIRCOLARE 16/05/2019

È stato approvato il primo decreto End of Waste per il riciclo dei prodotti assorbenti della persona come i pannolini (Pap), che permetterà di creare nuovi posti di lavoro, riducendo il problema dello smaltimento dei rifiuti e recuperando ben 900 mila tonnellate di rifiuti l'anno. È un passo sicuramente importante - commenta la Segretaria Confederale Uil, Silvana Roseto – ma il Governo deve impegnarsi di più su questa tematica perché serve un piano e una strategia nazionale sull'economia circolare, con una regolazione chiara e completa sull'End of Waste, che permetta ai numerosi progetti industriali in attesa di autorizzazione di partire. Occorre approvare nell'immediato i numerosi decreti che riguardano il recupero dei pneumatici, carta e cartone, plastiche miste e rifiuti da costruzione e demolizione, che permetterebbero di far decollare l'economia circolare nel nostro Paese. Crediamo – conclude Silvana Roseto - in un futuro sostenibile che coniughi posti di lavoro e tutela ambientale affinché gli impatti generati dal consumo di risorse e dai rifiuti possano essere mitigati con la promozione dell'economia circolare per rilanciare l'economia e l'occupazione. Roma, 16 maggio 2019

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RLS UIL

“la Cassetta degli Attrezzi”

Sito UIL

www.uil.it

Sito UIL – Salute e Sicurezza sul Lavoro

<http://www.uil.it/newsamb>

PROGETTO RLST UIL

<http://rlst.uil.it/>

COLLANA SSL UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=8348

TUTORIAL PROCEDURE STANDARDIZZATE DVR - UIL

<https://www.dropbox.com/sh/qheq2hi3sixoxvc/AABtOb1GYvLmq9PVrTsWbMjya?dl=0>

Archivio Newsletter RLS NEWS UIL

http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=2647

Manuale RLS/RLST UIL “Per non navigare a vista”

http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=32&Provenienza=3

COLLANA SSL UIL – INVECCHIAMENTO ATTIVO

<http://www.uil.it/Documents/Invecchiamento%20Attivo%20-%20Finale.pdf>

Progetto IMPAcT-RLS

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-impact-rls.html>

RLS – CRD Repository della documentazione sindacale sulla prevenzione dei rischi e la salute e sicurezza sul lavoro

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/biblioweb-la-biblioteca-online/repository-inail-e-piattaforme-informative/repository-crd.html>

SEMINARIO «STRATEGIE REGIONALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E RUOLO DEL SINDACATO»

Ambiente e sostenibilità Silvana Roseto Si è svolto il 9 maggio, presso la UIL il seminario dal titolo: «Strategie regionali per lo sviluppo sostenibile e ruolo del sindacato» di cui forniamo una documentazione dei principali interventi

Cecilia Cellai, Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, Dirigente Settore Sviluppo sostenibile e Regional Team PNR – Re.Te.

Elio Manti, Dirigente Generale Dipartimento Programmazione e Finanza

Gianni Bottalico, Segretariato ASVIS Responsabile Enti Territoriale

Paolina Pepe, Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali (SVI)

I documenti sono scaricabili anche nel nostro sito, Ambiente e Sostenibilità, al link:

http://www.uil.it/ambiente/NewsSX.asp?ID_News=10498n

LEGGE EUROPEA 2018: LE MODIFICHE IN MATERIA DI AMBIENTE 15 MAGGIO 2019

In Gazzetta Ufficiale la Legge Europea 2018 (LEGGE 3 maggio 2019, n. 37) che contiene al Capo VII diverse disposizioni che impattano sulla tutela ambientale ed in particolare in materia di combustibili esauriti e rifiuti radioattivi e impianti a biomasse (art.18), RAEE (art.19), smaltimento degli sfalci e delle potature (art.20) e incentivi per impianti a biomasse, biogas e bioliquidi (art.21). In vigore dal 26 maggio 2019.

Combustibile esaurito e rifiuti radioattivi: L'art. 18 della Legge Europea 2018 inserisce un articolo 1 bis all'interno del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (decreto di attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, sulla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi). La modifica individua nei soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e nei soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi, la responsabilità in via principale della sicurezza della gestione di tali materie radioattive. Se non sussistono tali soggetti, spiega il comma 2 del nuovo art. 1 bis al D.Lgs. n. 45/2014, è responsabile lo Stato in via sussidiaria, con esclusione dei casi riguardanti la restituzione di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o al fabbricante in territorio estero o la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca al Paese dal quale proviene la fornitura dei combustibili di reattori di ricerca o in cui sono stati fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili. Lo Stato resta responsabile dello smaltimento sicuro e responsabile delle materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, compresi eventuali rifiuti qualificabili come sottoprodotti, definiti come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento (e sempre in via sussidiaria rispetto agli altri soggetti obbligati) anche nel caso (comma 3) di spedizione di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito in uno Stato dell'UE o in un Paese terzo per il trattamento o il ritrattamento. Se questi rifiuti vengono invece spediti in Italia (comma 4) per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità sussidiaria dello smaltimento è dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo dal cui territorio tali materie radioattive sono state spedite.

RAEE La Legge Europea 2018 modifica alcuni passaggi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)). Si modifica l'art. 14 (Tasso di raccolta differenziata) al cui comma 3 che individua nell'ISPRA il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta, si aggiunge un riferimento ai dati che i produttori e i terzi che agiscono in loro nome devono trasmettere annualmente e gratuitamente all'ISPRA.

Si tratta dei dati RAEE:

- a) ricevuti presso i distributori;
- b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento;
- c) oggetto di raccolta differenziata»;

All'articolo 23 (Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici), comma 3 lett A) del D.Lgs. n.49/2014, si individua nel Ministero Ambiente il soggetto che definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale, ma non più per via della modifica apportata dall'art.19 lett B) alla Legge Europea 2018 "qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2 (sistemi di gestione dei RAEE)". La lett. C dell'art. 19 della Legge Europea 2018 sostituisce anche il comma 7 del D.Lgs. n.49/2014 che nel caso non fosse possibile a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio (del produttore) il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, prescrive che siano apposti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso e (novità introdotta dalla Legge Europea 2018) sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica. Ulteriori modifiche riguardano l'art.30 comma 2 del D.Lgs. n.49/2014 che prescrive la designazione (non più la nomina) con mandato scritto del rappresentante autorizzato da parte del produttore di AEE che voglia vendere in altro Stato membro UE nel quale non è stabilito. Infine, da segnalare il cambio di titolo dell'Allegato V che da "obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 15" diventa "Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19": di conseguenza nella Parte 1 dell'Allegato si definiscono gli obiettivi minimi applicabili per categoria dal 13 agosto 2012 (rimossa dalla Legge Europea 2018 il passato riferimento alla data del 14 agosto 2015) con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I.

Sfalci e potature: La Legge Europea 2018 modifica l'art. 185 comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 che detta le esclusioni dal campo di applicazione delle norme della Parte IV del Codice Ambiente per alcune fattispecie. Alla lettera f) fra le esclusioni comparivano: "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Ora per effetto della Legge Europea 2018 la lettera f) elenca fra le esclusioni sempre le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso (specifica prima non prevista) ulteriormente dettagliati in un elenco non esaustivo che comprende *"gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"*.

Impianti a biomasse, biogas e bioliquidi: All'articolo 21 infine, la Legge Europea 2019 abroga i commi 149, 150 e 151 della Legge di stabilità 2016 che conteneva disposizioni sull'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi. Il comma 149 si stabiliva per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili (che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2018, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta), il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2021 o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti, di un incentivo sull'energia prodotta. I successivi commi 150 e 151 indicavano modalità e condizioni di questo incentivo che era' pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal DM 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione di pari potenza (comma 150); entro il 31 dicembre 2018 gli esercenti dovevano comunicare al MISE le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime e gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto. Riferimenti normativi: Legge europea LEGGE 3 maggio 2019, n. 37 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018. Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2019 (GU Serie Generale n.109 del 11-05-2019)

Fonte: *Redazione Banca Dati Sicuromnia - a cura di A.Mazzuca*

<https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Legge-Europea-2018-le-modifiche-in-materia-di-ambiente/836b7b39-843b-4b03-9923-f969335cd7a1>

EMISSIONI DA CO2: CALO DEL 2,5% NELL'EUROPA A 28. LE STIME DI EUROSTAT

Eurostat stima che nel 2018 le emissioni di anidride carbonica (CO2) prodotte dalla combustione dei combustibili fossili sono diminuite significativamente del 2,5% nell'eurozona EU28 (*) rispetto all'anno precedente. Le emissioni di CO2 contribuiscono in modo determinante al riscaldamento globale e rappresentano circa l'80% di tutte le emissioni di gas a effetto serra dell'UE. Sono influenzati da fattori quali le condizioni climatiche, la crescita economica, la dimensione della popolazione, i trasporti e le attività industriali. Nel report diffuso dall'ente di ricerca europeo, il calo delle emissioni più elevato viene registrato in Portogallo (-9,0%), seguito da Bulgaria (-8,1%), Irlanda (-6,8%), Germania (-5,4%), Paesi Bassi (-4,6%) Croazia (-4,3%). Gli aumenti sono stati registrati in otto Stati membri: Lettonia (+ 8,5%), in vista di Malta (+ 6,7%), Estonia (+ 4,5%), Lussemburgo (+ 3,7%), Polonia (+ 3,5%), Slovacchia (+ 2,4%), Finlandia (+ 1,9%) Lituania (+ 0,6%). E l'Italia? Registra un calo (-3,5%) delle emissioni: produciamo però il 10% del totale delle emissioni di CO2 di tutta l'eurozona nel 2018, al pari di Francia (10,00) e Polonia (10,3); la percentuale italiana è comunque notevolmente inferiore a quella della Germania che, col 22% è prima fra i produttori di CO2 nel 2018 nonostante abbia registrato un notevole decremento delle emissioni prodotte (-5,4%), dietro Portogallo e Bulgaria. Le stime anticipate delle emissioni di CO2 generate dall'uso dell'energia sono calcolate da Eurostat sulla base di statistiche energetiche mensili e utilizzando una metodologia armonizzata. Questi dati, chiarisce l'Istituto, potrebbero differire leggermente da quelli pubblicati poi a livello nazionale. Tali dati non includono le emissioni di CO2 risultanti dalla combustione di rifiuti non rinnovabili.

(*) L'Unione Europea (EU28) presa a riferimento da Eurostat comprende: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Fonte *Insic*

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Emissioni-da-CO2-calo-del-25-nell-Europa-a-28-Le-stime-di-Eu/110d6c41-01da-410b-9ded-09708efde436/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_14_5_2019

BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: VANTAGGI E RISCHI IN DUE RICERCHE EU-OSHA 15 MAGGIO 2019

Dal sito di EU-OSHA due articoli di ricerca fanno il punto sull'utilizzo dei big data per la tecnologia di apprendimento automatico che, spiega l'Agenzia, si diffonde sempre più nei luoghi di lavoro in Europa e di cui occorre analizzare i potenziali rischi connessi al loro utilizzo per il settore della salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. In entrambi i contributi si sottolinea specificatamente come non sia la tecnologia da sola a generare benefici o rischi per la SSL, quanto la sua applicazione a creare condizioni negative o positive. Il primo Discussion paper "The future role of big data and machine learning in health and safety inspection efficiency" spiega in che modo gli ispettorati del lavoro potrebbero essere in grado di utilizzare i Big data per selezionare efficacemente i bersagli per le ispezioni sanitarie e di sicurezza. Illustra come le autorità ispettive, attraverso le tecnologie informatiche a disposizione, riescano al momento a selezionare i propri obiettivi e identificare le aziende ad alto rischio. Passa dunque in rassegna le diverse tecnologie usate nella pratica, includendo i tool sviluppati dal Norwegian Labour Inspection Authority per identificare le aziende più problematiche con un alto grado di precisione. Il Documento identifica inoltre quelle che sono le criticità dell'uso di questi sistemi e conclude sostenendo che una combinazione tra intelligenza umana e artificiale resta essenziale ai fini della corretta targhettizzazione del rischio. Il secondo Discussion paper: "OSH and the future of work: benefits and risks of artificial intelligence tools in workplaces" descrive gli ambiti e le modalità di applicazione dell'intelligenza artificiale (IA), ad esempio i processi decisionali sul luogo di lavoro nel settore delle risorse umane (analisi dei dati relativi agli individui, procedure di assunzione), la robotica con IA aumentata, i bot di chat nei centri di assistenza o le tecnologie indossabili nella linea di assemblaggio di una produzione. Sebbene sia evidente, spiega EU-OSHA, che gli sviluppi digitali modificheranno in maniera significativa il nostro modo di lavorare, resta da capire come tutto ciò si ripercuoterà sul benessere, sulla sicurezza e sulla salute negli ambienti di lavoro. Il documento contiene alcuni esempi relativi all'uso dell'IA in ambito professionale, quali l'analisi dei dati degli individui e le procedure di assunzione per le risorse umane, la robotica con IA aumentata, i bot di chat nei centri di assistenza o le tecnologie indossabili nella linea di assemblaggio di una produzione. Prende in esame le potenziali conseguenze di un'applicazione carente e le condizioni per un corretto impiego di questo tipo di tecnologia.

Fonte: Eu-OSHA - traduzione a cura di A.Mazzuca

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Big-Data-e-intelligenza-artificiale-ricerca-eu-osha/d6b14bd0-e63a-4bef-94c4-9f32cba0e38d?utm_source=notizie&utm_medium=notifiche&utm_campaign=NotificheInSic

LE MALATTIE PROFESSIONALI NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE PER LE BONIFICHE (SIN)

Il volume riporta i dati relativi ai casi di malattia professionale riconosciuti con esito positivo da parte dell'Inail nei residenti nei territori definiti "siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN)". Sono analizzati 11.015 casi di malattie professionali verificatesi nel periodo 2010-2014 nei 44 siti considerati e calcolati gli indicatori di rischio rispetto alla dimensione degli attesi su base di macroarea geografica. Per ogni sito sono disponibili specifiche schede descrittive comprensive dei risultati epidemiologici, della loro interpretazione e discussione critica e dell'analisi dei risultati degli studi analitici già disponibili nella letteratura scientifica.

Prodotto: volume Edizioni: Inail – 2019 Disponibilità: Consultabile solo in rete

Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it

EBOOK RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO- IL TUO LAVORO CONTA, PROTEGGITI

Disponibile l'E-book Rischio Chimico e Cancerogeno "Il tuo lavoro conta, proteggiti" pubblicato da CIIP

In occasione del Workers' Memorial Day, del 28 aprile 2019, è stato pubblicato da CIIP l'E-book Rischio Chimico e Cancerogeno "Il tuo lavoro conta, proteggiti" curato da Lalla Bodini, Carlo Sala, Susanna Cantoni e Enrico Cigada.

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione aderisce alla Campagna europea Ambienti di lavoro sani e sicuri di EU-OSHA del biennio 2018-2019 "Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose".

<https://www.iclhub.it/catalogo/valutazione-rischi-ebook-rischio-chimico-e-cancerogeno.htm?fbclid=IwAR3TAFSHGJqv6PWW4FLcU82aYbLolkGJw5o0X7vB8e9eJjGheZBU157hfQ>

RAPID ALERT SYSTEM – WEEKLY REPORT REPORT 19 (PUBLISHED ON: 10/05/2019) – SEGNALAZIONE PRODOTTI PERICOLOSI

Il sito predisposto dalla Commissione Europea per la segnalazione di prodotti pericolosi questa settimana riporta la segnalazione di numerosi giocattoli in ragione o del rilascio di sostanze chimiche pericolose o per il rischio che parti di essi possano essere inghiottite dai bambini più piccoli.

Altri prodotti di uso comune vengono segnalati come asciugacapelli, ecc.

Rapid Alert System - Weekly Report Report 19 (Published on: 10/05/2019)

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.weeklyOverview&web_report_id=3402&lng=en

INAIL: LIMITI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER CALCOLO PREMI ASSICURATIVI – ANNO 2019

Publicato il 10 Mag 2019

L'Inail ha emanato la circolare n. 11 del 9 maggio 2019, con la quale comunica i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno **2019**.

- Allegato 1 alla circolare n. 11 del 9 maggio 2019 – Anno 2019. Limiti minimi di retribuzione giornaliera
- Allegato 2 alla circolare n. 11 del 9 maggio 2019 – Anno 2019. Limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali
- Allegato 3 alla circolare n. 11 del 9 maggio 2019 – Anni 2010 – 2019. Limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali
- Allegato 4 alla circolare n. 11 del 9 maggio 2019 – Addetti ai servizi domestici e familiari
- Allegato 5 alla circolare n. 11 del 9 maggio 2019 – Tabella 3 allegata al decreto interministeriale 27.02.2019
- Allegato 6 alla circolare n. 11 del 9 maggio 2019 – Premi speciali artigiani anni 2014–2019
- Allegato 7 alla circolare n. 11 del 9 maggio 2019 – Tabella delle attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del d.p.r. 602/1970
- Allegato 8 alla circolare n. 11 del 9 maggio 2019 – Premio speciale facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto
- Allegato 9 alla circolare n. 11 del 9 maggio 2019 – Assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive

Fonte: Dottrina Lavoro

<http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inail-limiti-retribuzione-giornaliera-per-calcolo-premi-assicurativi-anno-2019>

MIN.LAVORO: FONDO DI SOSTEGNO PER I FAMILIARI DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO PUBBLICATO IL 15 MAG 2019

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto n. 10 del 25 gennaio 2019 con il quale comunica che, ferme restando le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, l'importo della prestazione è determinato secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare:

Tipologia A – numero superstiti 1 – importo per nucleo superstiti 3.000 euro

Tipologia B – numero superstiti 2 – importo per nucleo superstiti 6.000 euro

Tipologia C – numero superstiti 3 – importo per nucleo superstiti 9.000 euro

Tipologia C – numero superstiti 3 – importo per nucleo superstiti 13.000 euro

Fonte: Dottrina Lavoro

<http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-fondo-di-sostegno-per-i-familiari-delle-vittime-di-gravi-infortuni-sul-lavoro>

DAL 27 MAGGIO I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA DI IMPIANTI E APPARECCHI SI RICHIEDONO ON LINE: CIVA

Il nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail consente di richiedere on line i servizi più significativi, tra cui l’immatricolazione e la messa in servizio, relativi a impianti e attrezzature. Una parte residuale dei servizi sarà oggetto di un secondo rilascio. Le richieste per queste prestazioni, al momento, vanno inoltrate via pec

A partire dal 27 maggio prossimo, accedendo dal portale dell’Istituto e seguendo le istruzioni fornite con la circolare n. 12 del 13 maggio 2019, devono essere richiesti attraverso l’applicativo Civa i seguenti servizi: la denuncia di impianti di messa a terra e di impianti di protezione da scariche atmosferiche; la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento, degli ascensori e dei montacarichi da cantiere e di apparecchi a pressione singoli e degli insiemisti; il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli; le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE; l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento; le prime verifiche periodiche.

Come usufruire dei servizi telematici. Per utilizzare l’applicativo è necessario essere registrati al portale Inail e accedere utilizzando uno dei profili a disposizione. A questi è stato aggiunto il nuovo profilo “consulente per le attrezzature e impianti”.

Il pagamento attraverso i canali di “PagoPa”. Con l’avvio del servizio telematico Civa, cambiano anche le procedure di pagamento delle prestazioni richieste. Il sistema “PagoPa” mette infatti a disposizione diversi canali, come home banking e PayPal, e consente l’abbinamento immediato della somma pagata con il servizio erogato. Grazie a un’apposita funzione presente sull’applicativo, sarà comunque possibile inserire un pagamento già effettuato attraverso i canali tradizionali durante il periodo di passaggio al nuovo sistema.

La fase di transizione. Fino al completamento del processo per la gestione online delle prestazioni di certificazione e verifica, ulteriori servizi, come la messa in servizio cumulativa di attrezzature a pressione, riparazione e taratura valvole, dovranno essere richiesti utilizzando i moduli disponibili sul portale, da inviare tramite posta elettronica certificata. La posta ordinaria o la consegna a mano saranno ammesse solo per particolari allegati per i quali le procedure di digitalizzazione risultino troppo complicate. In attesa di definire e sviluppare apposite funzioni, i servizi richiesti tramite gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e quelli relativi al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca continueranno ad essere inoltrati via pec all’Unità operativa territoriale Inail competente. Le strutture del Miur potranno, in alternativa, avvalersi di consulenti tecnici per l’inoltro tramite Civa.

Info e assistenza agli utenti. Sul portale Inail, nell’area “supporto”, sezione “guide manuali operativi” è reperibile il manuale utente. Nelle aree “supporto” e “recapiti e contatti” è possibile utilizzare il servizio “Inail risponde” per l’assistenza durante l’utilizzo dei servizi online e per eventuali approfondimenti procedurali. Per ulteriori informazioni c’è il Contact center che risponde al numero 066001. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00, è accessibile sia da rete fissa, sia da rete mobile.

Fonte INAIL

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-rilascio-applicativo-civa-2019.html>

INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI: LA COMMISSIONE AGGIORNA IL REG. 850/2004 8 MAGGIO 2019

Con **Regolamento 2019/636** della Commissione Europea (in vigore dal 31 ottobre 2019) viene apportata **modifica agli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti. Su **Sicuroomnia** è disponibile il testo del Provvedimento e i provvedimenti collegati oltre a news/articoli di approfondimento.

Le modifiche intervenute Il **Regolamento 2019/636** recepisce le decisioni della settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio

2015, dove si è ritenuto di inserire **il pentaclorofenolo** e i suoi sali ed esteri nell'allegato A (eliminazione) della convenzione e di conseguenza negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004, inserendovi il pentaclorofenolo così da garantire che i rifiuti contenenti pentaclorofenolo siano gestiti in conformità delle disposizioni della convenzione. **I limiti di concentrazione** proposti negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 sono stati calcolati applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti nelle precedenti modifiche degli stessi allegati, spiega la Commissione che aggiunge come tali limiti di concentrazione sono stati ritenuti i più adatti a garantire livelli elevati di **tutela della salute umana e dell'ambiente** in vista della **distruzione o della trasformazione** irreversibile del pentaclorofenolo.

Il regolamento (CE) n. 850/2004 Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti approvata con **decisione 2006/507/CE** del Consiglio, e dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio.

Riferimenti normativi: *REGOLAMENTO (UE) 2019/636 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2019 (GU L 109 del 24.4.2019)*

Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Inquinanti-organici-persistenti-la-Commissione-aggiorna-il-R/6eb44288-76d3-46f6-81cc-3cfc21a4687a?fbclid=IwAR3-VzhNu9IOcDjICUyhAxVKfHh11182DffunZvfYQ6W_TU_JX3jmhRmhak

IL LAVORO È GUADAGNARSI DA VIVERE, NON PUÒ ESSERE CAUSA DI MORTE - IL COMUNICATO DELLA CONFEDERAZIONE DEI SINDACATI EUROPEI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA PER I LAVORATORI CHE MUOIONO PER INCIDENTI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI.

Quasi duecentomila persone muoiono ogni anno nell'Unione europea a causa di malattie, malattie e incidenti sul posto di lavoro. La realtà è molto peggiore: i datori di lavoro hanno un enorme numero di segnalazioni e quando un lavoratore viene ucciso dal proprio lavoro nuoce a intere famiglie. La CES chiede che l'Unione europea - in particolare il nuovo Parlamento europeo da eleggere a maggio e la nuova Commissione europea da nominare in seguito alle elezioni - di:

- **Stabilire un obiettivo di zero sul posto di lavoro e come passo verso tale obiettivo fissato "limiti di esposizione professionale vincolante" per almeno 50 sostanze cancerogene (24 sono state concordate dall'attuale Parlamento e Commissione);**
- **Introdurre una direttiva sullo stress sul lavoro per consentire a tutti i datori di lavoro di adottare iniziative per identificare e prevenire lo stress e le procedure per affrontare lo stress;**
- **Introdurre una direttiva per affrontare il dolore alla schiena, al ginocchio e alle articolazioni delle dita (e altri disturbi muscoloscheletrici) durante il lavoro;**
- **Avviare un dibattito sulla prevenzione dei decessi stradali e dei suicidi legati all'attività lavorativa al fine di adottare nuove misure nel corso della vita del nuovo Parlamento e della Commissione.**

"Il lavoro è quello di guadagnarsi da vivere", ha affermato Esther Lynch, segretario confederale della CES, "non essere causa di morte. "L'UE dovrebbe lavorare senza morti sul lavoro e adottare un obiettivo ufficiale di zero sul posto di lavoro. Il diritto dell'UE è necessario per obbligare i datori di lavoro a mettere in atto azioni per prevenire e affrontare lo stress legato al lavoro e per fermare la miseria e il suicidio causati dallo stress correlato al lavoro. "L'UE deve anche agire per ridurre l'angoscia di milioni di lavoratori che soffrono di dolori muscoloscheletrici - come la schiena, il ginocchio e altri dolori nei tendini, nelle articolazioni, nei muscoli e nelle ossa delle persone". Su morti e suicidi legati al lavoro, Lynch ha aggiunto: "Sappiamo che gran parte delle morti per incidenti stradali sono legate al lavoro, e con l'economia digitale c'è un aumento di persone che trasportano merci su strada. Abbiamo bisogno di quelle piattaforme che creino le condizioni per essere responsabili e intraprendano azioni per

proteggere i lavoratori e prevenire i decessi dovuti al lavoro. Sappiamo anche che questi addetti alle consegne sono sempre più soggetti alla violenza. Sul suicidio correlato al lavoro abbiamo bisogno di studi e statistiche e di azioni per prevenire tali suicidi ". Il 28 aprile è il giorno in cui i sindacalisti di tutto il mondo "ricordano i morti e combattono per vivere" e fanno pressione sui responsabili decisionali e sui datori di lavoro sulla necessità di collaborare con i sindacati per fermare incidenti mortali, infortuni e malattie sul posto di lavoro. Sono stati stimati circa 500.000 decessi per cancro correlati al lavoro 2014-19 (il periodo in carica dell'attuale Commissione europea e Parlamento), parte di un totale di 900.000-1 milioni di decessi correlati al lavoro nello stesso periodo negli Stati membri dell'UE .

<https://www.etuc.org/en/pressrelease/work-earn-living-not-cause-death>

NANOMATERIALI E POLVEROSITÀ IN AMBIENTI DI LAVORO: NUOVA UNI EN 17199 27 MAGGIO 2019

In vigore dal 16 maggio **la serie della norma UNI EN 17199** che riguarda la "Misura della polverosità di materiali massivi che contengono o che possono rilasciare nanomateriali o loro aggregati ed agglomerati (NOAA), oppure altre particelle respirabili negli ambienti di lavoro", che adotta **lo standard EN 17199** "Workplace exposure - Measurement of dustiness of bulk materials that contain or release respirable NOAA and other respirable particles" La Serie si compone di cinque parti che trattano aspetti diversi di questa esposizione professionale: **dai requisiti** alla scelta dei **metodi di prova**: dal metodo del tamburo rotante e tamburo rotante piccolo, a quello del gocciolamento continuo e con agitatore orbitale (Vortex). La metodologia descritta è valida per tutte le parti della norma.

UNI EN 17199-1:2019 Esposizione nei luoghi di lavoro - Misura della polverosità di materiali massivi che contengono o che possono rilasciare nanomateriali o loro aggregati ed agglomerati (NOAA), oppure altre particelle respirabili - Parte 1: Requisiti e scelta dei metodi di prova

La norma specifica la metodologia per la misura e la caratterizzazione della polverosità di materiali in massa che contengono o rilasciano NOAA, o altre particelle respirabili. In aggiunta, il documento specifica le condizioni ambientali, le procedure di manipolazione del campione ed il metodo per il calcolo e la presentazione dei risultati. Viene anche indicata una linea guida sulla scelta del metodo da usare. La metodologia descritta in questo documento permette:

- la quantificazione della polverosità nei termini di frazioni di massa delle polveri correlate ai possibili rischi per la salute,
- la quantificazione della polverosità nei termini di indice di polverosità e velocità di rilascio, sulla base del numero di particelle,
- la caratterizzazione dell'aerosol in base alla distribuzione granulometrica, alla morfologia ed alla composizione chimica della particelle.

Questo documento non fornisce metodi per la valutazione del rilascio di particelle durante la manipolazione o la lavorazione meccanica (compressione, taglio, sabbiatura etc.) dei nanomateriali.

UNI EN 17199-2:2019 Esposizione nei luoghi di lavoro - Misura della polverosità di materiali massivi che contengono o che possono rilasciare nanomateriali o loro aggregati ed agglomerati (NOAA), oppure altre particelle respirabili - Parte 2: Metodo del tamburo rotante

La norma definisce la metodologia per la misura e la caratterizzazione della polverosità di materiali in massa che contengono o rilasciano NOAA, o altre particelle respirabili, in condizioni standard e riproducibili, mediante il metodo del tamburo rotante. Il documento descrive la tipologia degli strumenti e dei dispositivi, e le procedure per il calcolo e la presentazione dei risultati. Indica anche le linee guida per la valutazione e come relazionare i dati. La metodologia descritta in questo documento è quella descritta in parte 1. Questo documento è applicabile per analizzare un'ampia gamma di materiali incluse le polveri, i granulati o pellets che contengono o che rilasciano

NOAA respirabili, o altre particelle respirabili sia in forma non legata, sia in forma legata ma non ricoperta o solo ricoperta.

Norma numero : UNI EN 17199-3:2019 Esposizione nei luoghi di lavoro - Misura della polverosità di materiali massivi che contengono o che possono rilasciare nanomateriali o loro aggregati ed agglomerati (NOAA), oppure altre particelle respirabili - Parte 3: Metodo del gocciolamento continuo La norma specifica la metodologia per la misura e la caratterizzazione della polverosità di materiali in massa che contengono o rilasciano NOAA, o altre particelle respirabili, in condizioni standard e riproducibili, mediante il metodo del gocciolamento continuo. Il documento descrive la tipologia degli strumenti e dei dispositivi, e le procedure per il calcolo e la presentazione dei risultati. Indica anche le linee guida per la valutazione e come relazionare i dati. Questo documento è applicabile per l'analisi di un'ampia gamma di materiali incluse le polveri, i granulati o pellets che contengono o che rilasciano NOAA respirabili, o altre particelle respirabili sia in forma non legata, sia in forma legata ma non ricoperta o solo ricoperta.

UNI EN 17199-4:2019 Esposizione nei luoghi di lavoro - Misura della polverosità di materiali massivi che contengono o che possono rilasciare nanomateriali o loro aggregati ed agglomerati (NOAA), oppure altre particelle respirabili - Parte 4: Metodo col tamburo rotante piccolo La norma specifica la metodologia per la misura e la caratterizzazione della polverosità di materiali in massa che contengono o rilasciano NOAA, o altre particelle respirabili, in condizioni standard e riproducibili, mediante il metodo del tamburo rotante piccolo. Il documento descrive la tipologia degli strumenti e dei dispositivi, e le procedure per il calcolo e la presentazione dei risultati. Indica anche le linee guida per la valutazione e come relazionare i dati. La metodologia descritta in questo documento è quella descritta in parte 1. Questo documento è applicabile per l'analisi di un'ampia gamma di materiali incluse le polveri, i granulati o pellets che contengono o che rilasciano NOAA respirabili, o altre particelle respirabili sia in forma non legata, sia legata ma non ricoperta o solo ricoperta.

UNI EN 17199-5:2019

Esposizione nei luoghi di lavoro - Misura della polverosità di materiali massivi che contengono o che possono rilasciare nanomateriali o loro aggregati ed agglomerati (NOAA), oppure altre particelle respirabili - Parte 5: Metodo con agitatore orbitale (Vortex) La norma specifica la metodologia per la misura e la caratterizzazione della polverosità di materiali in massa che contengono o rilasciano NOAA, o altre particelle respirabili, in condizioni standard e riproducibili, mediante il metodo con agitatore orbitale (Vortex). Il documento descrive la tipologia degli strumenti e dei dispositivi, e le procedure per il calcolo e la presentazione dei risultati. Indica anche le linee guida per la valutazione e come relazionare i dati. La metodologia descritta in questo documento è quella descritta in parte 1. Questo documento è applicabile per l'analisi di un'ampia gamma di materiali inclusi i nanomateriali in polvere.

Fonte: Redazione InSic.it

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Nanomateriali-e-polverosita-ambienti-lavoro-nuova-UNI-17199/b2251186-373f-4c7b-8136-57992e840d1b/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_21_5_2019&fbclid=IwAR0Slw3vNmJ2ww4FRiz-8fEFC5PcCzqEq0T_1fZloIEtHEVyPSmsJzSNQPM#.XO0-9RPIPHg.facebook

DOCUMENTAZIONE

UNA PROSPETTIVA GLOBALE SULLE CONDIZIONI DI LAVORO

Il rapporto fornisce un'analisi comparativa della qualità del lavoro che copre circa 1,2 miliardi di lavoratori nel mondo (UE28, Cina, Repubblica di Corea, Turchia, Stati Uniti, paesi dell'America Centrale di lingua spagnola — Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, Argentina, Cile e Uruguay). Esso è il risultato di un progetto senza precedenti sulla raccolta e analisi di dati statistici sulle condizioni di lavoro nel mondo. Questo lavoro è stato condotto congiuntamente dal Segretariato dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro — entrambe agenzie tripartite che mirano a migliorare le condizioni di lavoro e il benessere dei lavoratori.

Fonte: Eurofound, ILO, 6 maggio 2019

<http://www.bollettinoadapt.it/una-prospettiva-globale-sulle-condizioni-di-lavoro/>

SALUTE E SICUREZZA NEL CONTINUO EVOLVERSI DEL LAVORO: IL FONDAMENTALE CONTRIBUTO DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (OIL) LUNGO I SUOI 100 ANNI DI STORIA

Ogni giorno muoiono 1.000 persone per infortuni sul lavoro e, soprattutto, muoiono 6.500 persone a causa di malattie professionali. Lo dice il Report dell'Organizzazione Internazionale del lavoro di cui una sintesi è contenuta qui.

Le malattie professionali costituiscono la principale causa di morte ricollegabile al lavoro: (2,4 milioni di morti pari all' 86,3%), mentre gli incidenti mortali sul lavoro costituiscono il restante 13,7%. Malattie e incidenti sul lavoro, complessivamente considerati, sono la causa di circa il 6% dei decessi a livello globale.

Stime più recenti dell'Organizzazione Mondiale per la Salute mostrano che quando si considerano sia morti sia disabilità ricollegabili al lavoro, la percentuale del carico di malattia globale nella popolazione generale dovuta all'esposizione lavorativa è pari al 2,7 per cento (OMS, 2018).

Delle 18 esposizioni misurate nel Global Burden of Disease Survey del 2016, solo l'esposizione occupazionale all'amianto è diminuita nel lasso temporale 1990 – 2016 mentre tutte le altre esposizioni sono aumentate del 7% circa (Gakidou et al., 2017).

Ricerche recenti indicano che in tutto il mondo circa il 20% della lombalgia e delle malattie del collo e il 25% della perdita uditiva negli adulti sono attribuibili a esposizioni professionali (WHO, 2018). Ciò suggerisce che le esposizioni professionali ai tradizionali e ben noti agenti fisici, chimici e biologici dannosi continuano a verificarsi su larga scala.

Circa due terzi (il 65%) della mortalità correlata al lavoro a livello mondiale è stimato che avvenga in Asia, seguita dall'Africa (11,8%), Europa (11,7%), America (10,9%) e Oceania (0,6%).

I paesi sviluppati sembrano avere una percentuale più elevata di mortalità derivante da tumori contratti per causa di lavoro (oltre il 50 per cento) e una proporzione molto più piccola di infortuni sul lavoro o condizioni infettive ricollegabili al lavoro (meno del 5 per cento).

Fonte: Paola de Vita ADAPT - Bollettino ADAPT 13 maggio 2019, n. 18

<http://www.bollettinoadapt.it/salute-e-sicurezza-nel-continuo-evolversi-del-lavoro-il-fondamentale-contributo-dellorganizzazioe-internazionale-del-lavoro-oil-lungo-i-suoi-100-anni-di-storia/>

LE NOZIONI DI AMBIENTE E DANNO AMBIENTALE: TRA DOTTRINA, NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

Cosa si intende per **ambiente** e **danno ambientale**? L'articolo di **Alessandro Zuco** (Avvocato) su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.4/2019 offre un'analisi ad ampio spettro di questi due basilari concetti: dalla **nozione giuridica**, ai rapporti con la tutela risarcitoria; dalla legittimazione della costituzione di parte civile di enti pubblici e associazioni ambientaliste, alla casistica giuridica civile e penale. Dallo stesso autore suggeriamo l'articolo: "La procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali aspetti normativi e orientamenti applicativi" (da Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.1/2019).

L'articolo completo è disponibile per abbonati alla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro.

La nozione di ambiente e bene ambientale come principio dogmatico ha tratto in primo luogo origine dalla sua elaborazione dottrinale, per poi estrinsecarsi nelle sue formulazioni elaborate dalla legislazione vigente e coadiuvate dalla giurisprudenza.

È indubbio che di primo acchito il **sostantivo ambiente** determini un riferimento disorganico, dinamico e polivalente a fenomeni eterogenei che coinvolgono, secondo la comune visione scientifica, fattori biotici e non biotici di un ecosistema; tant'è vero che l'etimologia latina della parola trae origine dal verbo ambire, "andare intorno". Nel 1973 il Consiglio CEE propose la definizione di ambiente come *"insieme degli elementi che, nella complessità delle loro reazioni, costituiscono il quadro, l'habitat e le condizioni di vita dell'uomo, quali sono in realtà e quali sono percepiti"*

Dal punto di vista dottrinale, ad un primo orientamento con il quale si indicava il termine ambiente in senso frazionato, il quale riteneva che il concetto dovesse essere riferito e distinto volta per volta ai vari settori in cui esso veniva preso in considerazione (tutela del paesaggio, urbanistica, difesa del suolo, dell'aria, dell'acqua) , se ne è affiancato un secondo il quale il concetto giuridico ed ontologico di ambiente dovesse essere inteso in modo unitario e non frazionato , già prima dell'esplicito riconoscimento, nel nostro ordinamento, della tutela dell'ambiente quale bene unitario con l'istituzione del Ministero dell'Ambiente tramite la Legge 8 luglio 1986 n. 349.

Tale normativa, seppur non prevedendo una nozione di ambiente e danno ambientale, e "prendendo a prestito" l'impostazione oggettiva del risarcimento del danno dallo schema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. con **una logica riparatoria ex post**, aveva previsto una serie di principi derivanti dalla violazione, dolosa o colposa, di disposizioni normative o provvedimenti di legge che compromettessero l'ambiente arrecandone danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte:

- **l'obbligo di risarcimento** del danno nei confronti dello Stato da parte dell'autore;
- **la devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle violazioni ambientali**, salva la devoluzione alla Corte dei Conti per le responsabilità del risarcimento del danno derivante da danno ingiusto provocato da impiegati statali;
- **la promuovibilità dell'azione di risarcimento** del danno da parte dello Stato e degli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo; • la possibilità da parte di determinate tipologie di **associazioni di protezione ambientale** e dei cittadini di denunciare i fatti lesivi, di sollecitare l'esercizio dell'azione giurisdizionale, di denunciare i fatti lesivi e di intervenire e ricorrere in giudizio per l'annullamento di atti illegittimi;
- **la responsabilità individuale per il danno ambientale** e la possibilità per il giudice di ordinare, ove possibile il ripristino dei luoghi a spese del responsabile. Proprio in quest'ottica, i fautori dottrinali della concezione unitaria hanno argomentato sull'importanza del **ruolo attribuito al Ministero dell'Ambiente** per le finalità di conservazione e recupero delle condizioni ambientali ottimali, per il mantenimento degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita, per la conservazione e

la valorizzazione del patrimonio naturale e per la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento .

Riferimenti bibliografici: Le nozioni di ambiente e danno ambientale. Genesi dottrinale, normativa e giurisprudenziale Alessandro Zuco

Fonte: *Rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro*

DELEGATI ALLA SICUREZZA ED EFFETTIVITÀ DELLA POSIZIONE DI GARANZIA

Rispetto ad un caso di **lesioni personali colpose** aggravate dalla inosservanza della disciplina infortunistica, da parte di dipendente in posizione di garanzia sulla base di delega datoriale, la Corte di Cassazione nella **Sentenza del 12-10-2018, n. 46395** pone in rilievo l'esercizio di fatto di poteri giuridici rispetto all'investitura formale, caposaldo del sistema antinfortunistico. Il commento alla sentenza è a cura di Alessio Giuliani, collaboratore della cattedra di diritto del lavoro, Sapienza Università di Roma, Facoltà di Giurisprudenza. **In particolare** "pur in presenza di un esercizio di fatto di una posizione di garanzia all'interno del luogo di lavoro, sia essa determinata da un atto di ingerenza piuttosto che da una distribuzione di incarichi non formalizzati, giammai si realizza una ipotesi di esonero di responsabilità del titolare effettivo della posizione di garanzia, ma semmai si costituisce una figura alternativa di garanzia, che potrebbe essere chiamata a rispondere sulla base del principio di effettività richiamato dall'**art. 299 D.Lgs.vo 81/2008**". La Cassazione incentra il suo ragionamento sul **principio di effettività**, contenuto nell'art. 299 del T.U., ai sensi del quale le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, a prescindere dall'investitura formale, gravano altresì su chi in concreto eserciti i poteri tipici di ciascun ruolo".

Fonte: *Redazione InSic.it*

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Delegati-sicurezza-effettivita-posizione-garanzia/c5c036a1-c739-4580-86ec-b40b82a9d2d8/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_14_5_2019

IMMISSIONI RUMOROSE: NON BASTA RISPETTARE I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA SPECIALE

In materia di immissioni, mentre è senz'altro illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può fare considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all'art. 844 c.c., tenendo presente, fra l'altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni. Così la **Cassazione civile, Sez. II, nella sentenza n. 28893 del 12.11.2018**.

I proprietari di un fabbricato urbano con circostante terreno, adibito a loro abitazione principale, sito in prossimità del tratto autostradale, convenivano in giudizio l'ente gestore dell'autostrada chiedendo, previo accertamento del superamento del livello di immissioni rumorose ex art. 844 cod. civ., la condanna della società convenuta alla realizzazione di una barriera antirumore con materiale fonoassorbente adeguato. In sede di merito, la domanda principale veniva accolta. L'ente gestore ricorre per Cassazione, eccependo che la presente controversia non andava definita valutando le immissioni tollerabili o meno alla stregua dell'art. 844 cod. civ., dovendosi applicare, piuttosto, il D.P.R. 142/2004 che reca in modo specifico «Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447», rinviando al D.M. 16.03.1998. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, pronunciando la massima in premessa (cfr. Cass. civ. n. 16074/2016).

Fonte: *S. Casarrubia sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro*.

Sulla Banca Dati Sicuromnia() anche il testo completo della sentenza commentata*

https://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Immissioni-rumorose-non-basta-rispettare-limiti-normativa/83837ea1-3f19-4f45-8691-b81f3bd16ac0/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_14_5_2019

CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 11 FEBBRAIO 2019, N. 6418 - CADUTA DAL TETTO E RESPONSABILITÀ DI UN CSE. ESTINZIONE DEL REATO

In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile. Nel caso di specie, l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva.

1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Cremona in relazione al reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche commesso, secondo l'imputazione, da L.M. (ed altri separatamente giudicati), in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai danni di M.D.. In Sesto ed Uniti il 28 aprile 2011.

2. Il fatto era stato così ricostruito: il 28 aprile 2011 presso l'Azienda Agricola Siringhini, ove era in atto un cantiere per il rifacimento del tetto di uno stabile, M.D., dipendente dell'impresa A.D., subappaltratrice di B.T., si trovava sulla falda del tetto; il lavoratore aveva perso l'equilibrio ed era scivolato lungo la falda, fino ad impattare i guardacorpo che delimitavano il contorno del tetto; le protezioni non avevano, tuttavia, resistito all'urto ed il lavoratore era caduto a terra riportando plurime fratture; in particolare, le mensole sulle quali poggiavano i montanti verticali che, unitamente ai longheroni orizzontali in legno, avrebbero dovuto assicurare una protezione continua contro il rischio di cadute dall'alto, avevano ceduto perché erano state infisse in una parete in muratura non affidabile mediante fissaggio non conforme alle istruzioni date dal costruttore del sistema; al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione era stata contestata la violazione dell'art.92, comma 1, lett.a) e b) d. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 per non avere verificato che i parapetti fossero installati idoneamente, per non avere preteso dall'installatore la verifica della tenuta, per non avere adeguatamente verificato l'idoneità dei contenuti del Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa affidataria (Tiziano B.T.) e dell'impresa installatrice (SCS Eurotetti).

3. L.M. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per errata interpretazione di legge, con riferimento al ruolo ed alle incombenze del coordinatore per la sicurezza. Secondo il ricorrente, il giudicante avrebbe dovuto riconoscere il diverso ruolo del coordinatore per la sicurezza rispetto a quello del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. L'imputato aveva preteso che venisse impiegato materiale di sicurezza di primissima qualità e che tale materiale fosse installato da un'azienda specializzata in impianti di sicurezza quale la SCS Eurotetti, mentre le verifiche sulla corretta installazione dei guardiacorpo e sulla conformità alle istruzioni del fabbricante incombevano al datore di lavoro ai sensi dell'art.35 d. Lgs. n.626/94. Al coordinatore per la sicurezza spetta un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative. In ogni caso, essendosi il ricorrente attivato perché venisse impiegato materiale di primissima qualità da azienda specializzata in impianti di sicurezza, si sarebbe dovuta applicare la sola pena pecuniaria o la pena minima edittale.

4. Le censure svolte nel ricorso riguardano questioni non manifestamente infondate. Tale rilievo esclude l'inammissibilità del ricorso ed impone di rilevare l'intervenuta estinzione del reato per decorso dei termini di prescrizione, trattandosi di fatto commesso in data 28 aprile 2011 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di delitto, il termine massimo di prescrizione deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. ed, in assenza di periodi di sospensione, è decorso alla data odierna.

5. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione

del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezioni ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva.

6. Va disposto, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato contestato estinto per prescrizione.

Fonte Olympus

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=19836:cassazione-penale,-sez-4,-11-febbraio-2019,-n-6418-caduta-dal-tetto-e-responsabilit%C3%A0-di-un-cse-estinzione-del-reato&catid=17&Itemid=138

EVENTI

IMPORTANTE APPUNTAMENTO GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019 PRESSO LA SEDE INAIL (PIAZZALE GIULIO PASTORE, 6, ROMA) CON LA CHIUSURA DEL PROGETTO PREVENZIONE 2020.

Un progetto che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione di circa 300 RLS/RLST finalizzato a favorire una cultura operativa e partecipata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei territori.

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=285437289006730&set=pcb.2061494683959248&type=3&theater&ifg=1>

FORUM PA 2019, L'INNOVAZIONE INAIL IN VETRINA NELLA NUVOLA DELL'EUR

Nuove tariffe, lavoro agile, cognitive computing e tecnologie assistive i temi al centro dei quattro eventi organizzati dall'Istituto nell'ambito della 30esima edizione del Salone della pubblica amministrazione, che si è svolta a Roma dal 14 al 16 maggio. Si è chiuso con il workshop dedicato alle "tecnologie assistive", ovvero tutti i dispositivi e sistemi tecnologici che contribuiscono al miglioramento della vita delle persone anziane o con disabilità, il ciclo di quattro eventi organizzato dall'Inail nell'ambito della 30esima edizione del Forum PA, il Salone italiano della pubblica amministrazione ospitato dal 14 al 16 maggio al Roma Convention Center "La Nuvola".

Il progetto "Osservatori: service delivery in assistive technology". Nel corso dell'ultimo workshop, promosso dalla Direzione centrale assistenza protesica e riabilitativa, Angelo Davalli, project manager dell'Area ricerca del Centro Protesi Inail, e Riccardo Magni, coordinatore del Centro orientamento ausili tecnologici (Coat) di Trevi e membro del Consiglio direttivo nazionale dei Centri ausili Glic, hanno presentato i risultati del progetto "Osservatori: service delivery in assistive technology", che oltre al Centro Protesi e alla rete nazionale dei Centri ausili Glic, ha coinvolto l'azienda Usl di Bologna, alcune strutture territoriali dell'Istituto e realtà sanitarie di eccellenza dell'Emilia Romagna, con l'obiettivo di affrontare studi relativi ai dispositivi per lo svolgimento di attività ricreative, sportive e lavorative, e temi come l'accessibilità ambientale, la valutazione funzionale e la biocompatibilità.

Fonte INAIL

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-forum-pa-2019.html>

PRESENTATO A UDINE UN DOCUMENTO DI INDIRIZZO SULLA SALUTE E SICUREZZA DEGLI STUDENTI

Il testo fornisce una serie di informazioni utili in merito agli obblighi normativi e ai dispositivi di protezione nei confronti di coloro che sono inseriti nel percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro) UDINE – E' stato presentato il 15 maggio scorso nel capoluogo friulano il “Documento di indirizzo sulla salute e sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO - ex Alternanza Scuola-Lavoro)”. **Diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole.** Frutto del lavoro del tavolo tecnico tra gli Assessorati Salute e Lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l' Ufficio Scolastico Regionale FVG, l'Inail Friuli Venezia Giulia e l'Anpal Servizi e Aziende Sanitarie il documento si inquadra in un processo di collaborazione tra enti al fine di promuovere la cultura della salute e della sicurezza nelle scuole e fornisce una serie di informazioni utili, sia per le strutture ospitanti che per i dirigenti scolastici, in merito agli obblighi normativi, alle tutele assicurative, ai dispositivi di protezione e alla sorveglianza sanitaria nei confronti degli studenti inseriti nel percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola lavoro).

Fonte INAIL

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-documento-salute-sicurezza-studenti-udine.html>

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2019 ORE 9.00-13.00 LA NUOVA DIRETTIVA CANCEROGENI 2019/13

Milano, Acquario Civico viale Gadio 2

L'emanazione della nuova direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, che modifica la direttiva 2004/37/CE, introduce novità molto interessanti sulle quali è aperto un dibattito tra tecnici, medici e parti sociali. Questo workshop vuole rappresentare un momento di discussioni tra tutti gli attori coinvolti.



Numero verde 800 085303

Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.

<http://www.ital-uil.it/>

La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

GUIDO BIANCHINI, ESPERTO UIL ASCOLI PICENO SICUREZZA SUL LAVORO, RIFLETTE SUI DATI DEGLI INFORTUNI CHE RIGUARDANO LA REGIONE MARCHE, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il 28 aprile ricorre la Giornata mondiale della sicurezza nei luoghi di lavoro, istituita dall'ILO nel 2003. Questa giornata è dedicata a commemorare tutte quelle persone che sono morte sul posto di lavoro o che hanno subito infortuni. I dati degli infortuni, di cui purtroppo molti i mortali, diffusi nelle ultime ore, dall'Osservatorio dei Consulenti sul Lavoro (riferimento Open Data Inail), non sono certo confortanti. Nel 2018 circa 641.261 lavoratori (il 3,8% degli assicurati INAIL) hanno subito un incidente sul lavoro più 0,9% rispetto al 2017. Copioso è il numero degli incidenti con esito mortale 1.133 (+10,1% nel 2018; 1.8 ogni 1000 abitanti), soprattutto quando si utilizzano mezzi di trasporto per lavorare. Circa i settori produttivi, nel biennio in esame, l'incidenza di infortuni mortali è nutrita in agricoltura (3,5‰), nelle costruzioni (3,4‰), industria mineraria (3,3‰) e il settore dei trasporti e magazzinaggio (3,3‰). Sono comparti che fanno registrare un rischio mortale più che doppio rispetto alla media generale (1,4‰). Nelle province italiane, nel biennio 2018/2017, il maggior numero di infortuni mortali si registra nella provincia di Crotone (6,3 ogni mille) poi Isernia (5,9‰) e Campobasso (4,7‰). Circa le malattie professionali, sempre nello scorso anno, invece, è la provincia di Gorizia quella con il più alto tasso di malattie professionali tumorali (22,5%), seguita dalle province di Torino (18,5%), Novara e Milano (18,4%). Pesano le patologie cancerogene legate alle fibre di amianto (oltre il 70% dei casi). In assoluto le malattie cancerogene imputabili all'attività lavorativa si registrano a Taranto. Regione Marche Circa la Marche ci sono stati 15.776 infortuni nel 2018 con una riduzione del 1,3%; 14 vittime con un calo del 48,1% sul 2017; la quota dei decessi ogni 1000 abitanti è dello 0,9 per 1000. I dati delle province marchigiane relative agli Infortuni, in occasione di lavoro, con esito mortale ogni mille incidenti denunciati. Anni 2017 – 2018 Posizione Provincia Var. per 1000 33 Pesaro Urbino 1,97 52 Ascoli Piceno 1,50 70 Macerata 1,10 82 Ancona 0,97 94 Fermo 0,81 Italia 1,41

Incidenza dei tumori sul totale delle malattie professionali denunciate per provincia, anno 2018 Posizione Provincia Var. Per 1000 70 Ancona 2,6 87 Ascoli Piceno 1,4 88 Macerata 1,4 91 Pesaro Urbino 1,1 101 Fermo 0,7 Italia 4,1

Visti i dati si chiede ancora una volta, impegno ed attenzione da parte del Governo, delle Istituzioni e degli imprenditori affinché questo triste "contatore" si fermi. "Il lavoro deve essere vita, non morte" questo lo slogan diffuso dalla CES, il Sindacato Europeo. Occorre Prevenzione, formazione, informazione e più controlli, per un lavoro dignitoso e sicuro. Ricordo che il primo maggio, è dedicato anche alla tutela della salute e della sicurezza in tutto i luoghi di lavoro che resta questione nazionale. Dal 1° gennaio ad oggi ci sono stati oltre 206 morti sul lavoro; nella nostra regione le vittime sono 3 (due a Macerata ed una a Fermo – Dati Osservatorio infortuni Bologna). Essi sono una sconfitta non degna per un grande paese come l'Italia. Certo è cresciuta negli ultimi anni la consapevolezza di una maggior prevenzione ma la sicurezza sul lavoro resta una scommessa. Occorrono incentivi e misure dedicate oltre ad una rivisitazione del decreto legislativo n.81/2008 con la semplificazione degli oneri burocratici e formali specie a carico delle piccole e micro aziende, dei nostri territori fermo restando le garanzie di sicurezza unite a un adeguato sistema sanzionatorio.

Fonte: elaborazioni dell'Osservatorio Statistico Consulenti del Lavoro su open data INAIL – Guido Bianchini

REGIONE MARCHE GLI INFORTUNI DEL 1° TRIMESTRE 2019 DI GUIDO BIANCHINI ESPERTO UIL ASCOLI PICENO SICUREZZA SUL LAVORO

Nel primo trimestre 2019 le denunce degli infortuni nel nostro Paese sono aumentate dell'1.9% sul 2018, ricordando che il 15% degli infortuni sono invalidanti. Nel trimestre in esame in numero degli incidenti mortali resta invariato (212) ma i morti sul lavoro restano sempre troppi. In crescita le vittime nella fascia di età 45/54 anni (+28 denunce mortali) e in quella 20/24 anni (+4). Circa le malattie professionali, sempre nel trimestre in esame, sono state 15.900, 224 in meno sullo stesso periodo dell'anno precedente. Ritengo che occorra sensibilizzare il Governo sulla sicurezza sul lavoro. Registro che nessun candidato in questa campagna elettorale parla di questi argomenti anzi sono abiurati. È necessario che il Governo implementi urgentemente il numero dei soggetti preposti alla vigilanza, che hanno subito, nell'ultimo decennio, pesanti tagli in risorse, uomini e mezzi. È necessario sviluppare una reale cultura della sicurezza partendo dalle scuole ampliare gli interventi e le azioni sia tra i lavoratori, sia tra le imprese. Il sindacato deve anch'esso rafforzare il suo ruolo e intervento partendo dalla contrattazione e dell'organizzazione del lavoro. La sicurezza è un investimento economico e sociale non un costo.

REGIONE MARCHE Nel periodo in esame gli infortuni nella nostra regione sono stati 4.581 con un incremento in valore assoluto di 215 denunce (+5%). Denunce d'infortunio per modalità di accadimento - Marche 1°Trimestre 2018 1°Trimestre 2019 % In occasione di Lavoro 3.808 4.028 6 In itinere 558 553 -1 Totale 4.366 4.581 5 In aumento di 30 unità nel settore industriale e nel terziario di 58 unità mentre c'è un calo del 3% nelle altre attività. Denunce d'infortunio per gestione tariffaria - Marche 1°Trimestre 2018 1°Trimestre 2019 % Industria 785 815 4 Artigianato 510 509 0 Terziario 595 653 10 Altre attività 365 354 -3 Non determinata 3.253 3.337 3 Totale 4.366 4.581 5 La tabella sotto riporta gli infortuni denunciati per provincia; il report presenta un incremento in tutte le realtà territoriali con un'impennata di 9 in quella di Ancona e del 5% in quella di Macerata. Denunce d'infortunio per provincia - Marche 1°Trimestre 2018 1°Trimestre 2019 % Ancona 1.519 1.656 9 Ascoli Piceno 546 551 1 Fermo 366 372 2 Macerata 879 919 5 Pesaro Urbino 1.056 1.083 3 Totale 4.366 4.581 5 Aumentano gli infortuni, del 4%, denunciati dai lavoratori italiani e ben del 10% dei lavoratori Extra Unione Europea.

BUON LAVORO A TUTTI

SEGUITECI ANCHE SU:



<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

**ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE
SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊**

Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute